



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Bambino di 5 anni cade a scuola e si frattura un braccio

Un bambino di cinque anni e mezzo, iscritto a una scuola dell'infanzia di Roma, qualche anno fa, cadde rovinosamente al suolo mentre un'insegnante lo stava accompagnando ai servizi igienici durante l'orario scolastico.

La caduta provocò una **frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro**: una lesione grave all'articolazione del gomito che rese necessario un intervento chirurgico d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli di Roma, seguito da un ricovero con prognosi iniziale di 35 giorni.

I genitori del bambino, esercenti la potestà genitoriale sul minore, tentarono in un primo momento una composizione stragiudiziale inviando formali richieste risarcitorie all'istituto scolastico e al **Ministero dell'Istruzione**.

Le trattative non produssero alcun accordo: la compagnia assicurativa della scuola aveva formulato un'offerta di soli 2.300 euro, ritenuta inadeguata, e i successivi inviti alla **negoziazione assistita** ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, erano rimasti senza riscontro.

I genitori adirono il Tribunale Civile di Roma chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio, quantificati complessivamente in €. **48.946,75**

La normativa: chi risponde e a quale titolo

La questione giuridica centrale della causa riguardava l'individuazione del soggetto responsabile e il titolo giuridico della sua responsabilità. L'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 stabilisce che **"la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave"** e che l'Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni promosse da terzi.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002, hanno chiarito che tale norma **"esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando"**: il soggetto legittimato passivo nel giudizio è quindi il Ministero dell'Istruzione, non il singolo docente né il dirigente scolastico.

Quando il danno è procurato dall'alunno a sé stesso — ipotesi definita tecnicamente **autolesione** — la giurisprudenza della Cassazione (sentt. 2113/2024 e 14720/2024) qualifica la responsabilità dell'istituto come **responsabilità contrattuale** ai sensi dell'art. 1218 del codice civile. *Il fondamento di questa qualificazione risiede nell'iscrizione scolastica: l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurarsi di un vincolo contrattuale tra la scuola e la famiglia, da cui nasce l'obbligo di vigilare sull'incolumità dell'alunno per tutta la durata della permanenza nel plesso.*

Il regime probatorio che ne deriva è preciso: *i genitori devono provare solo che il danno si è verificato a scuola, mentre è la scuola a dover dimostrare che l'evento fu causato da una circostanza imprevedibile e a essa non imputabile.*

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale Civile di Roma, Sezione XIII Civile, con sentenza n. 3154 depositata il 2 marzo 2026, ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria. Il giudicante ha ritenuto che l'istituto scolastico avesse fornito la **prova liberatoria** richiesta dall'art. 1218 c.c.: *dall'istruttoria era emerso con chiarezza che l'insegnante era presente in aula al momento dell'incidente e stava personalmente accompagnando il bambino in bagno, rendendo la caduta un evento repentino e imprevedibile rispetto al quale nulla avrebbe potuto fare per impedirla.*

La responsabilità dell'amministrazione quale **custode dei luoghi** ai sensi dell'art. 2051 c.c. è stata parimenti esclusa: *i genitori non avevano dedotto alcuna anomalia strutturale nei locali scolastici capace di determinare la caduta.*

Il Tribunale ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30394 del 2 novembre 2023, secondo cui **"quanto più la situazione di possibile danno è**



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno".

La caduta è stata ricondotta alla condotta imprudente del bambino stesso, escludendo ogni nesso causale con una carenza organizzativa o strutturale della scuola.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti.